SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 606)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERSANI e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1977

Modifiche al trattamento previdenziale per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO), avente personalità giuridica di diritto pubblico in base alla legge 13 marzo 1958, n. 246, e riordinato con legge 16 agosto 1962, n. 1417, ha come scopo primario la erogazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità alle proprie iscritte (oltre 21.000 ostetriche di cui 5.000 pensionate) e la corresponsione di prestazioni sanitarie integrative. All'ENPAO — compreso nell'elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza — come da tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente « disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » — sono iscritte, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, tutte le ostetriche iscritte negli Albi dei Collegi provinciali.

La situazione finanziaria dell'Ente (che non usufruisce di alcun contributo da parte dello Stato) si presenta in termini più che soddisfacenti; infatti, in base al bilancio consuntivo al 31 dicembre 1976, dispone di un patrimonio netto nella gestione previdenza di oltre dieci miliardi, di cui oltre 6 miliardi rappresentati da depositi bancari e circa 4 miliardi da titoli e da immobili calcolati al valore di acquisto.

La stessa relazione al bilancio tecnico e sullo stato patrimoniale dell'Ente al 31 dicembre 1974 presenta una situazione di tutto respiro e tale da far richiedere (come lo stesso attuario ha messo in evidenza), l'esigenza di un adeguamento delle pensioni di vecchiaia e di invalidità.

Non si può infatti ignorare che tali pensioni, attualmente irrisorie, sono ferme al 1967 (legge 27 luglio 1967, n. 661) e, pertanto, un loro aggiornamento, anche in rapporto all'aumentato costo della vita, si rende do-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

veroso ed indilazionabile con il conseguente ed ovvio adeguamento dei contributi a carico delle iscritte.

Muovendo da queste premesse, sia il Consiglio nazionale dell'ENPAO che il Consiglio nazionale della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), hanno ripetutamente sollecitato l'approvazione di una legge che apporti sostanziali miglioramenti ai trattamenti pensionistici erogati dall'Ente, oltre ad evidenziare l'esigenza che una eventuale ristrutturazione dell'Ente debba avvenire in armonia e nel quadro della ristrutturazione degli enti e casse dei liberi professionisti come previsto dall'articolo 3 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente disegno di legge mira pertanto a dare attuazione all'obiettivo di consentire all'ENPAO il pieno assolvimento delle sue finalità istituzionali così come avviene per tutti gli altri Enti e Casse che attuano la previdenza tra le categorie dei liberi professionisti.

L'articolo 1, oltre a dettare le condizioni per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, fissa il minimo del trattamento previdenziale in lire 520.000 annue, aumentabili in ragione di lire 26.000 per ogni anno di contribuzione superiore ai 15.

L'articolo 2, prevede l'adeguamento del contributo annuo a carico delle iscritte per la gestione previdenziale, elevandolo a lire 95.000, con la facoltà alle iscritte soggette ad altra forma di previdenza obbligatoria, di richiedere la riduzione a metà del contributo personale e, ovviamente, con la conseguente e proporzionata riduzione dell'importo delle prestazioni previdenziali.

L'articolo 3, stabilisce che la misura delle pensioni e l'importo dei contributi previdenziali a carico delle iscritte, potranno annualmente essere variati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati dell'ISTAT e in relazione all'andamento della gestione previdenza.

L'articolo 4, infine, prevede l'abolizione della «maggiorazione» di lire 36.000 annue indicata dall'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, dato che col previsto aumento delle pensioni, tale erogazione non ha più ragione di sussistere.

È superfluo rilevare che accogliendo tali proposte, il Parlamento, oltre a soddisfare le legittime aspirazioni delle ostetriche, darà una ulteriore dimostrazione della sua volontà di tutelare la libertà delle libere professioni, assicurando prestazioni efficienti e dignitose anche a questa benemerita categoria.

Le proposte non contrastano in ogni caso con le riforme previste; avvicinando, anzi, con i mezzi dell'ente, la misura dei trattamenti attuali a quelli previsti per settori analoghi, favoriscono le condizioni in cui esse meglio potranno essere attuate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 32 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, e l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661, riguardanti il trattamento previdenziale alle ostetriche iscritte all'ENPAO, sono sostituiti dal seguente:

« La pensione di vecchiaia si consegue:

1) al compimento dell'età minima di 60 anni, con almeno 15 anni di contribuzione;

2) a qualunque età con almeno trentacinque anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di invalidità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati dall'iscritta almeno dieci anni di contributi dei quali almeno due nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.

La misura minima della pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 520.000 annue comprensive della tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre.

Per ogni anno di contribuzione superiore ai 15, la pensione viene aumentata di lire 26 mila annue.

Per le iscritte soggette ad altra forma di previdenza obbligatoria che, avvalendosi della facoltà prevista dal successivo articolo, versino contributi in misura ridotta, la pensione stabilita dal precedente comma e gli aumenti previsti per ogni anno superiore ai 15, sono calcolati nella misura del 50 per cento.

Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate nella misura derivante dall'applicazione del presente articolo ».

Art. 2.

L'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, già sostituito dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 661, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dai contributi relativi al 1977, le iscritte all'Ente sono tenute a versare per la gestione previdenza un contributo annuo di lire 95.000.

L'iscritta soggetta ad altra forma diretta di previdenza obbligatoria in quanto dipendente da terzi può chiedere, con domanda da inoltrarsi all'Ente, la riduzione a metà del contributo personale di cui al precedente comma.

L'esercizio della predetta facoltà comporta la riduzione delle prestazioni previdenziali nella misura del 50 per cento in conformità a quanto disposto nel precedente articolo ».

Art. 3.

La misura delle pensioni e l'importo dei contributi previdenziali a carico delle iscritte, potranno annualmente essere variati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati dell'ISTAT e in relazione all'andamento della gestione previdenza.

L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è soppresso.

Conseguentemente sono pure soppresse le parole: « salvo l'integrazione disposta dall'articolo 33 », contenute nel primo comma dell'articolo 40 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.